



**COMUNE DI GORO**  
**Provincia di Ferrara**

Piazza D. Alighieri, 19  
C. A. P. 44020  
tel. 0533 - 792903  
fax 0533 - 995161

**ORIGINALE**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 36 DEL 19-12-2024**

**Oggetto: Divieto di accensione fuochi d'artificio, articoli pirotecnici, petardi, botti, ecc, dal 24.12.2024 al 07.01.2025 e divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia, contenitori o bicchieri di vetro, lattine o altro materiale offensivo nelle giornate del 24.12.2024 e 31.12.2024 e 06.01.2025, su tutto il territorio comunale.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre, il Sindaco Bugnoli Maria

**ORDINA**

**Premesso:**

- che in occasione della festa di Natalizie in particolare per l'evento del Capodanno è abitudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplosivi;
- che l'utilizzo improprio di tali prodotti, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia per chi li manipola sia per chi ne venisse accidentalmente colpito;
- che è fatto conosciuto, estesamente pubblicizzato da tv e stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni gravi a persone ed animali;

**Considerato** che l'incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare "vulnus" per gli operatori della sanità, creando forti disagi al regolare meccanismo delle strutture di pronto soccorso è quindi oltremodo doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di congestionare ulteriormente gli ospedali;

**Considerato** altresì che le esplosioni di tali materie con conseguente propagazione di forti rumori e fiamme, per le modalità concrete di attuazione, possono causare gravi danni all'udito degli animali d'affezione per la loro diversa percezione dei rumori, scatenando infatti negli animali una reazione naturale di spavento, portandoli a perdere l'orientamento e a comportarsi in modo insolito, arrivando a farsi investire, a smarrirsi.

**Valutato inoltre**, che nell'emotività collettiva delle feste l'utilizzo di bevande in contenitori di vetro e in lattina, oltre alla dispersione delle medesime nelle aree di consumo, potrebbe fare

registrare episodi di uso improprio, oltre che, in caso di rottura, i frammenti potrebbero costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

**Considerata pertanto**, la necessità di intervenire per contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica atta ad evitare fenomeni di pericolo e di degrado urbano per il periodo delle feste natalizie 2024;

**Ritenuto:**

- che sussiste pertanto l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre i fenomeni su descritti idonei ad arrecare danni a persone, animali e cose;
- che nella definizione delle misure di prevenzione in base alla normativa vigente i Comuni non hanno la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**Visto:**

- l'art. 6 comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica e di incolumità delle persone, e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso dei fuochi di artificio categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli articoli 17, 47, 53, e 55 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
- l'art. 5 del D.lgs. n. 123 del 29.07.2015 recante "Attuazione della direttiva 2013/23/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati i parametri costruttivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli del comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- l'art. 57 del T.U di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n.773 a mente del quale senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi;
- l'art. 674 C.P. che punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
- l'art. 703 C.P. che punisce chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.
- L'art. 74 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2022.

**ORDINA**

per i motivi sopra evidenziati, **il divieto assoluto di utilizzare materiale esplosivo, fuochi artificiali, fuochi pirotecnici, petardi, botti, razzi e simili, ancorché di libera vendita, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi dalle ore 8:00 del giorno 24 dicembre 2024 alle ore 24:00 del giorno 7 gennaio 2025**, in tutte le aree private e pubbliche del territorio del Comune di Goro (strade, piazze, parchi e luoghi pubblici comunque denominati),

### **ORDINA INOLTRE**

Nelle seguenti giornate e fasce orarie in occasione delle feste natalizie e precisamente il:

- **24.12.2024 dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del 25.01.2025;**
- **31.12.2024 dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del 01.01.2025;**
- **06.01.2025 dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del 07.01.2025;**

Il divieto in tutto il territorio del Comune di Goro in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di somministrare, vendere e consumare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro, lattine e altro materiale offensivo.

- La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione e la vendita.
- E' vietato a chiunque detenere e portare, nell'area interessata, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.
- La presente ordinanza è rivolta ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, ai titolari di laboratori artigianali, posti nelle aree per i motivi indicati in premessa e per quanto di relativa competenza;

### **DISPONE CHE**

- Sia fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
- Il Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplosivo, ai sensi dell'art. 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.  
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. n. 689 del 24.11.1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Goro on line, è trasmesso alla Prefettura di Ferrara, alla Stazione Carabinieri di Goro, alla Polizia Locale di Goro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR competente, o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

**MariaBugnoli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.